

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato **Segnalazione / Parere del 18 ottobre 2001 – Rif. AS219**

Oggetto: Legge 3 maggio 1985, n. 204, recante "Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio"

Nell'esercizio dei poteri di segnalazione previsti dall'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato intende formulare alcune osservazioni in merito alla attuale regolamentazione dell'attività degli agenti e rappresentanti di commercio introdotta dalla legge 3 maggio 1985, n. 204.

In particolare, l'Autorità ritiene che le disposizioni della citata normativa producano ingiustificate restrizioni della concorrenza, laddove subordinano l'esercizio dell'attività di agente commerciale alla condizione dell'iscrizione al ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio. Tale condizione risulta del tutto incompatibile con le previsioni del legislatore comunitario di cui alla direttiva 86/653/CEE.

I. Il quadro normativo

La legge 3 maggio 1985, n. 204 ha istituito, ai sensi dell'articolo 2, presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura un ruolo per gli agenti e rappresentanti di commercio, prevedendo l'obbligo di iscrizione per quanti svolgono o intendono svolgere l'attività di agente o rappresentante di commercio e che siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge stessa. La disciplina prevede, altresì, ai sensi dell'articolo 9, il divieto di esercitare l'attività di agente o rappresentante di commercio per chi non è iscritto al ruolo, comminando, per il mancato rispetto delle disposizioni di legge, una sanzione amministrativa a carico dell'agente di commercio, nonché del mandante.

Tale regolamentazione risulta, tuttavia, da tempo superata dalla successiva direttiva 86/653/CEE relativa al coordinamento dei diritti degli Stati Membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti.

Nella citata direttiva l'esercizio dell'attività di agente commerciale indipendente non è subordinato ad alcuna condizione: l'unica facoltà di deroga concessa agli Stati membri riguarda, ai sensi dell'articolo 13, la possibilità di prevedere il requisito della forma scritta per la validità del contratto di agenzia.

Recentemente la Corte di giustizia, con le sentenze n. 215 del 30 aprile 1998 e n. 456 del 13 luglio 2000, ha sancito l'incompatibilità della legge n. 204/85 con la normativa comunitaria. E la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4817 del 18 maggio 1999, si è pienamente conformata a tale orientamento giurisprudenziale.

Allo stato, la legge n. 204/85 non è stata modificata in conformità del vigente quadro normativo comunitario. Pertanto, le Camere di commercio negano tuttora l'iscrizione al registro delle imprese all'agente che, pur avendo iniziato

l'attività anche con la stipula di un regolare contratto d'agenzia, non sia previamente iscritto nel ruolo suddetto.

II. Le restrizioni della concorrenza

Le disposizioni della legge n. 204/85, prevedendo l'obbligo di iscrizione al ruolo, limitano l'accesso all'esercizio dell'attività di agente commerciale e, quindi, appaiono idonee a restringere ingiustificatamente la concorrenza.

L'obbligo di iscrizione a ruolo, non soltanto costituisce una barriera per quanti intendano svolgere l'attività in questione, ma rappresenta, altresì, un vincolo per l'imprenditore-preponente che subisce una limitazione nella possibilità di scelta dell'operatore cui intenda conferire l'incarico. Il numero dei soggetti attivi nel mercato di riferimento ne risulta, dunque, ingiustificatamente limitato per due ordini di motivi.

In primo luogo non sussiste l'esigenza di garantire particolari forme di tutela per il preponente che intende avvalersi dei servizi dell'agente di commercio. In considerazione, infatti, della circostanza che la collaborazione professionale fra agente e preponente è, per definizione, caratterizzata dall'elemento della stabilità (articolo 1742 c.c.), si può ragionevolmente ritenere che il preponente sia in grado non solo di identificare con precisione il tipo di prestazione che richiede all'agente, ma anche di valutarne l'adeguatezza rispetto alle proprie esigenze e, quindi, di apprezzare l'effettivo livello di competenza del professionista.

In secondo luogo, posto che la legge n. 204/85 non prevede fra i requisiti per ottenere l'iscrizione nel ruolo il superamento di un esame abilitativo, tale adempimento non vale neppure a garantire una specifica qualificazione professionale.

L'Autorità intende, quindi, segnalare che la attuale permanenza nel nostro ordinamento giuridico delle citate disposizioni della legge n. 204/85 determina l'imposizione ingiustificata di restrizioni all'accesso alla professione di agente commerciale e che dalla descritta situazione conseguono ingiustificate limitazioni della concorrenza e del libero mercato.

L'Autorità auspica, pertanto, che la disciplina citata sia riesaminata in funzione dell'adeguamento alla normativa comunitaria al fine di eliminare ogni profilo restrittivo della concorrenza.

IL PRESIDENTE

Giuseppe Tesaro